



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N° 90 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS.19 AGOSTO 2016 N. 175.ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, addì 28 (ventotto) del mese di Dicembre, nella sede comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica per le ore 13:00, iniziato alle ore 13.19;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CRISTIANO BOTTICI presiede la seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE CORRADO GRIMALDI, che partecipa alla seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:

		Pres			Pres
1	BOTTICI CRISTIANO	SI	14	MANUEL MASSIMILIANO	NO
2	ARRIGHI SERENA	SI	15	MARCHETTI NICOLA	SI
3	BARGHINI SILVIA	SI	16	MARTINELLI MATTEO	SI
4	BENEDINI DANTE	SI	17	MATTEI MARIA	SI
5	BERNARDI MASSIMILIANO	SI	18	MURACCHIOLI BENEDETTA	SI
6	BIANCHINI GUIDO	NO	19	MUSETTI ALBERTA	SI
7	BUTTERI MARZIA	SI	20	NARDI GIANMARIA	SI
8	CAFFAZ SIMONE	NO	21	TOSI ANDREA	SI
9	CARUSI LETIZIA	SI	22	VANNUCCI ANDREA	SI
10	CASTELLI AUGUSTO	SI	23	VATTERONI BRUNELLA	SI
11	FERRI COSIMO MARIA	SI	24	VINCENTI RIGOLETTA	NO
12	GENOVESI SIRIO	NO	25	VINCHESE LUCA	SI
13	KOUDSI HICHAM	SI			

Totale Presenti: 20

Totale Assenti: 5

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CRISTIANO BOTTICI, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto – gli Assessori: CRUDELI ROBERTA, BENFATTO LARA, DAZZI GEA, GUADAGNI ELENA, LATTANZI MARIO, LORENZINI MORENO, ORLANDI CARLO;

Su proposta del Presidente vengono nominati scrutatori i Sigg.ri BUTTERI MARZIA, NARDI GIANMARIA, VANNUCCI ANDREA;

OMISSIS

Si passa, quindi, alla discussione dell'argomento in oggetto indicato all'ordine del giorno.

Nel corso della seduta hanno preso posto in aula i Consiglieri Bianchini e Manuel (presenti n.22);

Si dà atto che al momento della trattazione del presente argomento indicato in oggetto, sono presenti n. 20 Componenti, avendo lasciato l'aula i Consiglieri Benedini e Bernardi;

illustra la proposta di deliberazione l'Assessore Orlandi;

Intervengono anche ripetutamente i Consiglieri Martinelli, Vannucci, Ferri, Nardi e l'Assessore Orlandi per alcuni chiarimenti e precisazioni;

Poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione;

Svoltasi la votazione in forma palese resa tramite sistema elettronico con l'assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti n. 20	Votanti n. 20
Voti Favorevoli	n. 15 (Arrighi, Bottici, Castelli, Mattei Nardi, Barghini, Butteri, Koudsi, Muracchioli, Vatteroni, Bianchini, Carusi, Marchetti, Musetti, Vinchesi)
Voti Contrari	n. 05 (Ferri, Manuel, Martinelli, Tosi, Vannucci)
Astenuti	n. 00

La proposta di deliberazione è approvata, pertanto

““““IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il Comune quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., ovvero per:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- in alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale

esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

VISTO che ai sensi dell'art.4 c.7 del TUSP sono altresì ammesse le partecipazioni in società che gestiscono spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., il Comune di Carrara con Delibera di Consiglio n°. 79 del 29/12/2021 ha provveduto ad effettuare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2020, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, di fusione, di cessione della quota o messa in liquidazione della società.

ACCERTATO che nel precedente Piano di razionalizzazione si dava atto che:

- 1) la ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. confermava la necessità:
 - a) di continuare ad intervenire con azioni di razionalizzazione su I.M.M.C. SpA poichè la società si trovava nella condizione di cui all'art.20 comma 2 lett. e), perdite per quattro dei cinque esercizi precedenti,
 - b) di verificare la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e di mercato per evitare la messa in liquidazione della società;
- 2) al termine della suddetta verifica e dello studio realizzato dal neo amministratore della società, sarebbe dovuta emergere una valutazione oggettiva sulle reali possibilità per il proseguimento dell'attività aziendale, anche sulla base di un aggiornamento delle prospettive economiche e del core business dell'azienda.

VISTA la Relazione sullo stato della società compilata dall' Amministratore unico relativa al periodo 01/01/2022-30/09/2022, nella quale si dava atto di una perdurante criticità della condizione economico finanziaria “ *Come precisato nelle precedenti relazioni, le previsioni del Piano Industriale 2021-2024 approvato dall'assemblea dei soci in data 14 giugno 2021 hanno subito l'influenza negativa causata dalle conseguenze dell'emergenza pandemica, parzialmente mitigata da alcuni provvedimenti normativi agevolativi. Tale Piano inoltre prevedeva alcune operazioni straordinarie sugli immobili che hanno subito uno slittamento e di conseguenza l'assemblea del 29 aprile scorso ha deliberato la revisione dello stesso da presentare ai soci entro 31/10/22. Era in fase di ultimazione il lavoro di riedizione, ma le previsioni ivi inserite, in ragione del devastante impatto dell'evento calamitoso sull'attività della società e delle forti incertezze conseguenti, risultano inattendibili e inattuabili in partenza. Si è pertanto rimandata la presentazione al fine di consentire una revisione del nuovo Piano Industriale sulla base dei tempi di ripristino delle strutture e conseguente possibilità di utilizzo dei Padiglioni.....Rispetto al piano industriale approvato dai Soci, la società ha portato avanti criteri di razionalizzazione della spesa, cercando di contenere tutti i costi e al contempo di realizzare gli eventi fieristici. La società monitora costantemente le opportunità presenti sul mercato, in modo da poter usufruire delle condizioni più convenienti, e attua tutte le strategie possibili al fine di contenerne i costi, ma è ben noto che in questo periodo storico il costo dell'energia ha subito un'impennata del tutto imprevedibile. Anche nella nuova edizione del piano industriale sarà fondamentale per la sopravvivenza della società la realizzazione delle operazioni straordinarie, nonché il ricollocamento degli esuberi di personale. In merito alla questione relativa all'esubero di personale, la società ha provveduto a comunicare per PEC nei termini previsti dalla normativa, l'elenco nominativo del personale da inserire nel portale eccedenze. Si precisa che sono state iscritte 13 unità (10,5 FTE).”;*

DATO ATTO che riguardo all'anno 2022, il Comune ha continuato a monitorare gli atti e le azioni previsti nel Piano, necessari a riportare la società in equilibrio economico-finanziario, nonché a richiedere opportuni aggiornamenti trimestrali sull'andamento della situazione economico finanziaria le cui Relazioni sono conservate agli atti dell'Ufficio Società Partecipate;

CONSIDERATO che:

- con il presente atto, quindi, dopo la quarta ricognizione ordinaria di cui all'art. 2, approvata con delibera CC 79/2021, si effettua la quinta ricognizione ordinaria annuale prevista dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016;
- ai sensi della norma, devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un "piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione", le partecipazioni che:
 - 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P.;
 - 2) non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 - 3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO quindi che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e alle prescrizioni delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, secondo quanto recentemente indicato negli schemi delle linee guida emanate dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei Conti, come risulta dalla Relazione (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto);

VISTO che l'esito complessivo della ricognizione risulta dalla tabella riepilogativa dell'allegato A, nella Parte 2°, Sezione 2 (Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute) e che nella relazione sono inoltre riportate le schede riferite a ciascuna singola partecipazione, che evidenziano per ciascuna società la dimensione dei parametri previsti dalla norma (art. 20, c.2 d.lgs.175/2016), verificando quindi la legittimità del mantenimento della qualità di socio sulla base della conformità degli stessi;

APPURATO che dalla ricognizione ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P. risulta che l'attuale assetto del gruppo è conforme alle disposizioni previste dalla legge per il mantenimento delle partecipazioni, tranne che per la società IMM Carraraifiere SpA per la quale è tuttavia in corso un attento monitoraggio con l'altro socio "Regione Toscana" per la valutazione delle concrete prospettive di continuità aziendale sulla base del Piano di risanamento e di ristrutturazione come approvato dall'assemblea dei soci in data 14/06/2021, ad oggi oggetto di revisione;

DATO ATTO che entro il termine del 31/12/2022, in applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di regolamentazione del servizio di igiene urbana integrato e delle successive disposizioni dell'Autorità di ambito territoriale (ATO Toscana Costa), era previsto il trasferimento a Retiambiente SpA della partecipazione nelle due società Nausicaa SpA e Cermec SpA, relativamente al ramo rifiuti;

DATO ATTO che l'Autorità d'ambito dei Rifiuti ATO Toscana Costa e Retiambiente SpA hanno presentato congiuntamente una nuova bozza di contratto transitorio al fine di consentire a

Nausicaa SpA e Cermec SpA lo svolgimento in deroga del Servizio di gestione dei rifiuti urbani/smaltimento sul territorio del Comune di Carrara , in quanto non è stato possibile perfezionare nel corso dell'anno 2022 il percorso di conferimento, obbligatorio secondo le disposizioni normative nazionali e regionali, a causa della necessità di ulteriori approfondimenti tecnici e legali,;

VISTO il combinato disposto dell'art. 20, comma 7, e dell'art.24, commi 5 e 5 bis, in merito al l'applicazione delle sanzioni in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo oggetto della presente deliberazione;

RITENUTO che gli interventi del Comune di Carrara nei confronti del gruppo pubblica amministrazione debbano essere individuati perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

RITENUTO che le disposizioni del Testo unico in materia di società pubbliche debbano essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RITENUTO che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto degli attuali affidamenti alle società partecipate dall'Ente alla data del 31/12/2021 debbano continuare ad essere monitorati nel rispetto dei principi di efficienza, di contenimento dei costi di gestione e di promozione della qualità dei servizi;

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, del D.Lgs. 175/2016;

VISTO l'allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare 2 ^;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Società Partecipate/Entrate, Massimiliano Germiniasi in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;

CON la votazione sopra riportata

DELIBERA

1) di approvare il Piano di Razionalizzazione periodica 2022 (ex art. 20 Dlgs 175/2016) delle partecipazioni del Comune di Carrara possedute alla data del 31 dicembre 2021, come da Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che le società Nausicaa SpA e Cermec SpA continueranno anche per il 2023, e fino ad avvenuto trasferimento delle rispettive partecipazioni a favore di Retiambiente SpA, a svolgere i servizi di spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti sul territorio comunale in forza dei rispettivi Contratti transitori stipulati tra le due società, Comune, Retiambiente SpA e ATO che ne consentono la gestione in deroga;

3) di riconfermare, come già previsto nel precedente Piano di revisione 2021, il solo intervento di razionalizzazione relativo alla società I.M.M. Carrarafire SpA, mediante un attento e costante monitoraggio sulla realizzazione delle misure previste nel Piano di risanamento finalizzato a garantirne la continuità aziendale;

4) di dare atto che, nel caso in cui tali misure risultassero inefficaci ai fini del risanamento economico-finanziario della società IMM Carrarafire SpA oppure non realizzabili, si provveda allo scioglimento della società e alla liquidazione;

3) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

4) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con le modalità telematiche previste dall'art. 24 del Dlgs 175/2016;

5) di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del predetto D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. ””””

Con separata votazione, in forma palese, resa tramite sistema elettronico, con 15 voti favorevoli (**Arrighi, Bottici, Castelli, Mattei, Nardi, Barghini, Butteri, Koudsi, Muracchioli, Vatteroni, Bianchini, Carusi, Marchetti, Musetti, Vinchesi**) 01 contrari (**Ferri**) e 04 astenuti (**Manuel, Martinelli, Tosi, Vannucci**) espressi dai componenti il Consiglio presenti, la deliberazione viene dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta ricavata dalla registrazione.

Letto approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

CRISTIANO BOTTICI

IL SEGRETARIO GENERALE

CORRADO GRIMALDI